

STATUTO

della "POLIGRAFICI PRINTING S.p.A."

Denominazione

ART. 1

È costituita una Società per Azioni denominata "POLIGRAFICI

Sede Sociale e Domicilio dei Soci

PRINTING S.p.A.".

ART. 2

La Società ha sede legale nel Comune di Bologna all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l'Organo amministrativo depositerà apposita comunicazione presso il competente Registro delle Imprese.

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di istituire, modificare o trasferire altrove, in Italia ed all'estero, succursali, agenzie, filiali, sedi secondarie e rappresentanze e di sopprimerle.

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro Soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo; è onere dei soci comunicare alla Società il cambiamento del proprio domicilio.

Oggetto Sociale

ART. 3



La società ha per oggetto ogni attività e operazione anche	
finanziaria, in campo grafico e tipografico e più in generale	
l'esercizio di tutte le attività industriali, commerciali o	
gestionali, direttamente o indirettamente attinenti	
all'attività grafica e tipografica in proprio o per conto	
terzi.	
La società può partecipare in altre società o imprese, ma non	
nei confronti del pubblico e comunque nei limiti previsti	
dalle leggi vigenti in materia.	
La società può inoltre, nei limiti consentiti dalle	
applicabili disposizioni di legge, compiere attività di studio	
e di ricerca, operazioni commerciali, industriali,	
finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute	
dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il	
conseguimento dell'oggetto e dell'attività sociale, con	
esclusione di quelle operazioni relative alla raccolta del	
risparmio, ed assumere mutui e finanziamenti, anche ipotecari.	
La società potrà assumere finanziamenti dai propri soci, come	
pure da Società loro controllanti, controllate o collegate o	
da controllate da una loro stessa controllante, nel rispetto	
delle condizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 385/93 e della	
deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1993 e loro successive	
modifiche e/o integrazioni, e detti finanziamenti, anche non	
proporzionali alle quote di partecipazione, non produrranno	
interessi salvo diversa delibera dell'assemblea.	



Durata della Società - Recesso

ART. 4

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050

(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione

dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere aventi ad oggetto proroghe della durata della società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non compete il diritto di

Capitale Sociale ed azioni

ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 18.403.064

(diciottomilioniquattrocentotremilasessantaquattro) diviso in numero 30.490.881

(trentamilioniquattrocentonovantamilaottocentoottantauno)

azioni prive del valore nominale.

recesso.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti

finanziari ai sensi della normativa vigente.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione e, in particolare, sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM", il cui regolamento è qui di



seguito definito quale "Regolamento EGM").	
Nel caso in cui la Società sia equiparata a un emittente con	
azioni quotate in mercati regolamentati, troveranno altresì	
applicazione le norme di legge e regolamentari applicabili nei	
confronti delle società con azioni quotate in mercati	
regolamentati. In caso di aumento di capitale a pagamento,	
fino a quando le azioni della società saranno quotate in	
mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale	
di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione	
spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441,	
comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10	
per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che	
il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle	
azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della	
società di revisione incaricata della revisione contabile.	
Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e	
indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.	
La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e	
strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di	
voto, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e	
"warrants", ove constino le condizioni previste dalla	
normativa vigente.	
La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari	
partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o	
amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.	



La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'Assemblea straordinaria dei Soci in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 c.c.. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

La società può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili.

Identificazione degli azionisti

Art.6

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o



insieme ad altri azionisti, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

Art.7

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni), trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" (come definita nel predetto Regolamento EGM), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento EGM, è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i



diversi termini previsti dalla normativa applicabile)

decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione

che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (come definito

nel Regolamento EGM) secondo i termini e le modalità previste

dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica è comunicata

anche al pubblico attraverso il sito internet della Società.

OPA Endosocietaria

Art.8

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili richiamo volontario е in quanto compatibili disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento EGM, con esclusione di quanto disposto dagli artt. 108 e 111 TUF. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui



all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento EGM stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1 TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 8 dello statuto.

Assemblea

ART. 9

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una

volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale che viene fissato al 31 dicembre di



ogni anno ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2,	
c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina	
normativa vigente.	
L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, e può	
avere luogo, fatto salvo quanto previsto dal successivo	
articolo 15, fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato	
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure sul	
quotidiano "Il Quotidiano Nazionale - Il Resto del Carlino -	
La Nazione - Il Giorno", almeno 15 (quindici) giorni prima di	
quello fissato per l'Assemblea.	
Nell'avviso di convocazione dovrà essere specificato il	
giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché gli estremi per	
il collegamento per via telematica e l'elenco delle materie da	
trattare, e potrà prevedere il giorno per la seconda e la	
terza convocazione.	
Anche in mancanza delle formalità di convocazione l'assemblea	
si reputa regolarmente costituita quando vi sia rappresentato	
l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei	
componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza	
dei componenti del Collegio Sindacale.	
In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla	
discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non	
si ritenga sufficientemente informato.	



Costituzione assemblea

ART. 10

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi ed allo statuto sociale obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti o astenutisi dalla votazione.

Assemblea Ordinaria

ART. 11

L'Assemblea si riunisce e delibera in sede ordinaria o in sede

straordinaria, a norma di Legge e del presente statuto.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento
- EGM;

seguenti ipotesi:

- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento EGM; e
- c) richiesta di revoca dalla negoziazione su EGM delle azioni



ordinarie della Società, fermo restando quanto previsto al successivo comma.

Società richieda a la Ove la Borsa Italiana revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di indirettamente, l'esclusione comportare, anche dalle negoziazioni degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Legittimazione - Integrazione ordine del giorno

ART. 12

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e siano legittimati ai sensi di legge. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.



I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Rappresentanza del Socio in Assemblea

ART. 13

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

La Società può designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

Presidente e Segretario

ART. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di



Amministrazione o, in caso di impedimento, da altra persona designata dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

Nelle assemblee straordinarie e nei casi in cui l'organo amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Procedimento Assembleare: svolgimento dei Lavori

ART. 15

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto n tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga, ove consentito dalla legge applicabile, anche esclusivamente con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale.



Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto a un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato ai sensi della normativa applicabile.

Amministrazione della Società

ART. 16

La società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, anche non soci.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda una minore durata, i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF, nonché dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.



La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste	
nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione	
progressiva.	
Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o	
dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di	
essi), devono contenere un numero di candidati non superiore	
al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere	
depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette)	
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima	
convocazione. La Società, almeno cinque giorni prima di quello	
previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a	
disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate	
dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo	
statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore	
vigente.	
Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero	
di Consiglieri da nominare, devono contenere uno o due	
candidati, secondo quanto previsto dal presente Statuto,	
elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso	
dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3,	
TUF.	
Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il	
curriculum contenente le caratteristiche professionali dei	
singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a	
qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni	



con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria	
responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di	
ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti	
prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge	
e regolamentari applicabili.	
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche	
se per interposta persona o per il tramite di società	
fiduciarie.	
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti	
che da soli o insieme ad altri azionisti siano	
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il	
5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di	
voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito	
di idonea certificazione.	
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che	
precedono sono considerate come non presentate.	
All'elezione degli Amministratori si procede come segue: dalla	
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti,	
in base all'ordine progressivo con il quale sono stati	
elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è	
risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in	
base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro	
componente.	
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una	
votazione di ballottaggio.	



Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di	
Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora	
ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea	
ordinaria.	
Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi	
ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento	
previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non	
vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza	
relativa, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal	
presente Statuto.	
Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno	
o più amministratori, si provvede come segue:	
1. se vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla	
lista di maggioranza, il Consiglio di Amministrazione provvede	
alla nomina dei sostituti ai sensi dell'art. 2386 cod. civ	
L'Assemblea provvede successivamente alla nomina del/i	
sostituto/i mediante delibera adottata con le maggioranze di	
legge senza il ricorso alla procedura che prevede la	
presentazione di liste. Nel caso in cui l'amministratore/i	
debba essere sostituito direttamente dall'Assemblea, la stessa	
provvede alla nomina mediante delibera adottata con le	
medesime maggioranze di cui sopra, senza ricorso alla	
procedura che prevede la presentazione di liste.	
2. Se viene a mancare l'amministratore eletto dalla lista di	
minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla	



cooptazione l'amministratore sostituzione per nominando successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati presentino i requisiti richiesti dalla legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura (5% cinque per cento). Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'Assemblea. In caso di mancata nomina, per qualsiasi motivo, consigliere ai sensi del precedente punto n. 2, l'Assemblea provvede alla nomina di un consigliere con le maggioranze di legge. Se viene meno la maggioranza degli amministratori si considera decaduto l'intero Consiglio e il Collegio Sindacale dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.



Resta ferma, in ogni caso, la necessità che sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto. Presidente del Consiglio di Amministrazione ART.17 Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'Assemblea che lo ha eletto, eleggerà tra i propri membri il Presidente e potrà altresì nominare uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio eleggerà un segretario anche all'infuori dei propri membri. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni, congiuntamente o disgiuntamente, a norma dell'art. 2381 c.c. a uno o più dei suoi componenti o a un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.



Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

ART. 18

Fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 19, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede della società, purché in Italia o in un paese dell'Unione Europea, dal Presidente, dal Vice Presidente o da ciascun Amministratore Delegato oppure, ove nominati, da almeno due consiglieri privi di deleghe. Il Consiglio viene convocato almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera da spedire per raccomandata telefax telegramma o posta ovvero 0 elettronica quest'ultimo caso purché con avviso di risposta), nella quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare e il luogo di convocazione, nonché gli estremi per il collegamento tramite teleconferenza e/o videoconferenza. Detta lettera dovrà essere inviata, al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica di ciascun consigliere e sindaco effettivo.

Nei casi di urgenza è consentita la convocazione mediante telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno 1 (un) giorno prima dell'adunanza, purché in luogo facilmente accessibile, con mezzi ordinari, da parte di tutti i



componenti il Consiglio di Amministrazione e dai Sindaci; in	
tali ultimi casi è necessario che il mezzo di comunicazione	
fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso oppure	
che il destinatario comunichi in forma scritta, detto	
ricevimento.	
Sono da reputarsi valide le adunanze del Consiglio, benché non	
convocate, qualora vi sia la presenza di tutti i componenti	
del Consiglio di Amministrazione e di tutti i Sindaci	
effettivi in carica.	
Riunioni del Consiglio di Amministrazione	
ART. 19	
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento,	
nell'ordine, da un Vice Presidente, da un Amministratore	
Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od	
impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli	
intervenuti.	
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
degli amministratori in carica.	
Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza	
assoluta di voti dei presenti.	
Le riunioni del Consiglio potranno tenersi anche	
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a	

condizione che tutti i partecipanti possano essere



identificati, e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

ART. 20

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni o necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo o il presente statuto riservano all'Assemblea.

Rappresentanza

ART. 21

La rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio
spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove
nominati, al Vice Presidente e, nei limiti delle deleghe
conferite, a ciascun amministratore delegato in via disgiunta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o i Consiglieri

Delegati, se nominati, nell'ambito delle rispettive deleghe
loro conferite, potranno nominare direttori, procuratori e
mandatari speciali in genere per determinati atti o categorie
di atti, delegando loro gli opportuni poteri nonché concedere
a funzionari e dipendenti, per determinate attribuzioni la



procura per l'uso della firma sociale.

Remunerazione degli Amministratori

ART. 22

L'assemblea può fissare un compenso annuale in misura fissa ai Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione fisserà le norme per la ripartizione del compenso fra i suoi membri.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Collegio Sindacale

ART. 23

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi scelti in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile, e in particolare dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente



attinenti all'ambito di attività della Società le materie	
inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il	
diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario,	
l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline	
aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le	
materie e i settori inerenti al settore di attività della	
Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.	
Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche	
esclusivamente per video o tele conferenza a condizione che	
ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti	
gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di	
intervenire in tempo reale durante la trattazione degli	
argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e	
visionare documenti.	
La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali	
ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.	
Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o	
dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di	
essi), devono contenere un numero di candidati non superiore	
al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere	
depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette)	
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima	
convocazione.	
Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il	
curriculum contenente le caratteristiche professionali dei	



singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i	
singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità,	
l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità,	
e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e	
dal presente Statuto.	
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche	
se per interposta persona o per il tramite di società	
fiduciarie.	
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli	
o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari	
di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del	
capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea	
ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea	
certificazione.	
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che	
precedono sono considerate come non presentate.	
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati	
alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati	
alla carica di Sindaco supplente.	
Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati	
della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il	
primo candidato della lista che sarà risultata seconda per	
numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non	
sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno	
presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero	



di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del	
Collegio Sindacale.	
Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato	
supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di	
voti e il primo candidato supplente della lista che sarà	
risultata seconda per numero di voti e che sia stata	
presentata dai soci che non sono collegati neppure	
indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la	
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una	
votazione di ballottaggio.	
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio	
Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la	
maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.	
Per la nomina di quei Sindaci che per qualsiasi ragione non si	
siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi	
precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate	
liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.	
La procedura del voto di lista si applica unicamente	
nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.	
Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o	
statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.	
In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa	
dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il primo	
supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco	



sostituito fino alla successiva Assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo Sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Controllo Contabile

ART. 24

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore o da una società di revisione, in possesso dei requisiti di legge ed iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 161 D. Lgs. 58/1998, di nomina assembleare, che deve determinare anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Esercizio sociale - Bilancio e utili



ART. 25

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di	
ogni anno.	
Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio	
regolarmente approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) da	
destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia	
raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti	
tra i Soci in proporzione alle azioni da ciascuno di essi	
possedute salvo ogni diversa deliberazione dell'Assemblea.	
Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini	
indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati ai	
sensi della normativa vigente.	
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la	
distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità	
stabilite dall'art. 2433 bis del codice civile.	
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in	
cui sono divenuti esigibili, si prescrivono in favore della	
società.	
Scioglimento e Liquidazione	
ART. 26	
In caso di scioglimento della società, l'Assemblea	
straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e	
nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, la	

remunerazione e stabilendo i criteri di svolgimento della

liquidazione, ai sensi dell'art. 2487 del codice civile.



Foro Competente

ART. 27

Qualunque controversia dovesse insorgere in relazione al presente Statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la società.

Disposizioni Generali

ART. 28

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.